

STATUTO “ I COLORI DEL MONDO ODV ” (allegato A del Verbale Assemblea del 11/09/2020)

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

ART 1) E' costituita con sede in Varese Via Speri Della Chiesa, 9 l'Organizzazione di volontariato denominata “ I COLORI DEL MONDO ODV ” e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifiche statutarie e può essere deliberata dall'Assemblea dei soci

1.1 La qualifica di "Organizzazione di Volontariato", in brevità “ODV” costituisce peculiare segno distintivo di “I COLORI DEL MONDO ODV” e a tale scopo è inserita nel titolo e in ogni sua comunicazione e manifestazione esterna. L'Associazione si costituisce come Ente del Terzo Settore nel rispetto della normativa stabilita dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e nel rispetto del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. L'Associazione in quanto già iscritta alla sezione provinciale di Varese del Registro generale regionale del Volontariato al n. RL 2848 del 28/11/2000 sez. A Sociale intende adottare tutte le disposizioni stabilite e iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

FINALITA'

ART 2) L'organizzazione di volontariato “ I COLORI DEL MONDO ODV” più avanti per brevità chiamata Associazione è apolitica-apartitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche di assistenza e solidarietà sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di servizi nei settori descritti come indicato nei paragrafi dell'art.5 –Tit.2°- del D.Lgs.3 luglio 2017 n.117. In particolare l'Associazione intende perseguire il fine solidaristico in sintonia e collaborazione con la rete sociale del movimento delle ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) di cui condivide i principi e le finalità rivolte a persone in difficoltà, presenti sul territorio, con particolare attenzione ai migranti.

ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

Art.3) L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale come indicato nei paragrafi dell'art.5 Titolo 2° del D. Lgs 3 luglio 2017, n.117 :

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale e/o volte alla innovazione e coesione sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata

3.1 L'Associazione può operare su tutto il territorio nazionale, attraverso attività di solidarietà sociale. Per il conseguimento delle sue finalità, l'Associazione opererà nei modi e con gli strumenti di volta in volta ritenuti più idonei, compiendo tutti i negoziati e gli atti giuridici necessari. In particolare, essa potrà:

a) Favorire l'inclusione sociale e affermare il valore alto delle condotte solidali.

- b) Favorire il superamento dei luoghi comuni e degli stereotipi che spesso etichettano le culture altre;
- c) Favorire forme di racconto individuali o collettive (con qualsiasi mezzo), nell'ottica di una condivisione di esperienze e percorsi di vita diversi tra loro;
- d) Favorire la costruzione di reti sociali, anche attraverso l'ausilio delle nuove tecnologie e del web, che coinvolgono principalmente i giovani.
- e) Gestire spazi per l'assistenza alla ricerca di lavoro, di assistenza sociale, sanitaria e di sistemazioni abitative per prime necessità a persone in stato di bisogno, in particolare di migranti;
- f) Gestire Centri di Accoglienza e alloggi a favore di singoli cittadini o nuclei famigliari bisognosi anche migranti;
- g) Promuovere percorsi educativi, di aggiornamento sociale, di formazione su tematiche specifiche che riguardano persone in stato di bisogno, famiglie, minori, migranti, anche curando l'edizione di stampe periodiche e non;
- h) Organizzare e realizzare attività ed eventi culturali, forme d'aggregazione e ludiche rivolte a particolari tematiche a forte impatto sociale nel campo dell'emarginazione sociale e immigrazione;

ATTIVITÀ STRUMENTALI

Art.4 In via strettamente marginale e strumentale al perseguimento degli scopi principali e nei limiti stabiliti dalla legislazione in tema di Terzo Settore di cui all'art. 6 del D.Lgs.3 luglio 2017 n.117, l'Associazione potrà:

- a. possedere, gestire, prendere e dare in locazione beni sia immobili che mobili,
- b. gestire servizi in forma convenzionata con gli enti pubblici;
- c. sollecitare possibili sovvenzionatori pubblici e privati, anche attraverso campagne e manifestazioni pubbliche del più ampio genere, rispetto agli scopi istituzionali;
- d. organizzare eventi culturali, spettacoli, concerti, concorsi, convegni, mostre, finalizzati agli scopi istituzionali;
- e. diffondere pubblicazioni inerenti la propria attività, con esclusione della pubblicazione di quotidiani;
- f. promuovere contatti, accordi, e convenzioni con enti e istituzioni, pubblici e privati, aventi scopi ed attività simili o di interesse comune;
- g. promuovere e attuare progetti e accordi di coordinamento con altri soggetti senza scopo di lucro, nonché sostenere e finanziare altri soggetti senza scopo di lucro nel medesimo settore di intervento.
- h. stimolare, organizzare e sostenere il fundraising, il volontariato e la formazione teorica e pratica di chiunque voglia impegnarsi, anche saltuariamente, nel perseguire i fini e gli scopi della associazione;
- i. aderire anche ad altri organismi nazionali ed internazionali di cui condivide i valori, finalità e metodi;
- j. compiere tutte le operazioni contrattuali ed economiche necessarie, dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento dei suoi scopi statutari.

4.1. L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi:

- a) esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e solidarietà sociale;
- b) divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse alle attività di interesse generale e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- c) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate nel pieno rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;
- d) obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di solidarietà sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;

- e) obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore;
- f) obbligo di redigere il bilancio di esercizio e la relazione di missione, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale.

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in attesa dell'iscrizione dell'ente nel Registro unico nazionale, nel rispetto dei limiti stabiliti dal previgente D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. Nel perseguire i suoi scopi, l'associazione garantisce il rispetto e la tutela del diritto di pari opportunità fra uomini e donne e i diritti inviolabili della persona.

SOCI

ART 5) L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Sono soci tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi, aderiscono volontariamente all'associazione, versando la relativa quota sociale, e che vengono accettati come tali dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.

5.1. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo su apposito modulo predisposto contenente i propri dati identificativi e la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone di perseguire e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti.

5.2. Sono ammessi soci minorenni compresi nell'età dai 16 ai 18 anni previa autorizzazione scritta di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà genitoriale ma non hanno diritto di voto sino al compimento della maggiore età.

5.3. La qualifica di Socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo della domanda di iscrizione all'Associazione. L'accoglimento/rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 30 giorni dal ricevimento. Tale provvedimento deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria nella prima seduta successiva. In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine indicato, la domanda si intende accolta.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI ADERENTI

ART 6) I soci aderenti hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione di partecipare alle assemblee, di votare direttamente, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere l'impegno concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

6.1. I soci aderenti hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e di eventuali Regolamenti, di versare le quote associative entro i termini previsti e di garantire le prestazioni concordate dall'Assemblea. La qualità di socio non è trasmissibile

6.2. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi di spese effettivamente sostenute e documentate per conto dell'Associazione e autorizzati dal Consiglio Direttivo. Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio.

6.3. Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 8 del Codice del Terzo Settore.

6.4. Ogni associato ha un voto e può essere portatore di due deleghe. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore. Le cariche sociali, elette dall'assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.

6.5. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera motivata del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto a mezzo lettera raccomandata A.R. ed avrà effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso potrà ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso dall'Assemblea e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'Assemblea ordinaria.

ORGANI SOCIALI

ART 7) Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea dei Soci;
- 2) Il Consiglio Direttivo
- 3) Il Presidente
- 4) Il Collegio dei revisori dei Conti (Se previsto per legge)

7.1. A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive. Si stabiliscono i seguenti principi:

- a. eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- b. principio del voto singolo;
- c. sovranità dell'assemblea dei soci;
- d. idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei bilanci o rendiconti.

Le cariche associative sono a titolo gratuito.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART 8) L'Assemblea dei Soci può essere costituita in forma Ordinaria e Straordinaria:-

8.1. L'Assemblea Ordinaria è organo sovrano ed è composta da tutti i soci che, alla data della convocazione, risultino iscritti nel Libro soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, ed è convocata: almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. I richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendano presentare. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. La convocazione dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, avverrà con pubblicazione affissa nella

sede dell' Associazione e mediante ~~lettera~~ posta elettronica/ mail o altri mezzi telematici ai Soci, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data scelta per la riunione. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'associazione, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo mail e telefonico indicati nel Libro dei Soci.

8.2. Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- a) la discussione e l'approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria presentato dal Consiglio Direttivo;
- b) stabilire l'importo delle eventuali quote associative e le relative modalità di pagamento;
- c) l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo da farsi ogni quattro anni;
- d) l'elezione dell'Organo di Revisione se previsto dalla legge o da successive deliberazioni assembleari;
- e) l'approvazione del rendiconto contabile - economico - finanziario di fine anno associativo;
- f) ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri Organi Sociali e non espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea Straordinaria.

8.3. L'Assemblea Ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione siano presenti, o rappresentanti almeno la metà dei Soci. Mentre in seconda convocazione è idonea a deliberare qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati. L'Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice del totale dei Soci presenti o rappresentati.

8.4. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- Modifica dello Statuto
- Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del relativo patrimonio.

8.5. Per le delibere dell'Assemblea Straordinaria si prevedono (articoli 21, secondo e terzo comma Codice Civile) particolari quorum costitutivi e deliberativi; per le modifiche statutarie in prima convocazione l'Assemblea Straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: (in seconda convocazione in presenza dei due terzi degli associati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti);

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di mancato raggiungimento dei quorum di presenza in prima convocazione, si procede ad una seconda convocazione.

In seconda convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, a seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione avverrà secondo la normativa prevista dal Codice del Terzo settore.

8.6. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere con maggiore anzianità come socio, la presidenza dell'Assemblea verrà assunta dal più anziano tra i due.

In caso di votazioni a scrutinio segreto, il Presidente nomina tre Soci tra i presenti, in funzione di scrutatori.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare per delega scritta da un altro Socio.

Nessun Socio può ricevere più di una delega.

8.7. L'Assemblea vota, a scelta del Presidente, per alzata di mano o per appello nominale, a meno che la metà dei soci presenti o rappresentati richiedano la votazione per scrutinio segreto. L'Assemblea vota, comunque, a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali. In ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario.

Il verbale, firmato dal Presidente e da chi lo ha redatto viene conservato agli atti dell'Associazione ed ogni socio può prenderne visione.

8.8. Qualora venga così deciso dal Consiglio Direttivo e anche a causa di gravi impedimenti sociali e sanitari, alle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, i soci che lo desiderino possono partecipare in via telematica purché siano identificabili con certezza.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART 9) Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali

In particolare e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- a) Redigere il Regolamento nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione;
- b) Prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e conduzione dell'Associazione;
- c) Redigere il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo dell'Associazione;
- d) Decidere preliminarmente in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti Soci, nonché in merito ad eventuali radiazioni di Soci. Tali delibere dovranno essere ratificate dalla prima Assemblea utile.

9.1. Il Consiglio Direttivo è eletto ogni quattro anni dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da cinque a sette elementi. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario/Tesoriere dell'Associazione sono anche Presidente, Vice Presidente e Segretario del Consiglio Direttivo. Il Presidente può attribuire ad altri Soci incarichi specifici da svolgersi in stretto contatto con lui.

9.2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso scritto da far pervenire a ciascun Consigliere normalmente in via informatica e/o telematica e volantino affisso in sede dell'associazione, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione.

Esso deve essere riunito almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta della maggioranza dei Consiglieri. Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, è prevalente il voto del Presidente.

Le accettazioni di nuovi Soci devono essere prese con non più di due voti contrari.

Le votazioni sono fatte per alzata di mano.

9.3. Qualora venga così deciso dal Consiglio Direttivo, i componenti che lo desiderino o anche a causa di gravi impedimenti sociali e sanitari possono partecipare in via telematica alle riunioni del Consiglio Direttivo, purché essi siano identificabili con certezza.

CARICHE SOCIALI

ART 10) Le prestazioni di tutti i membri degli organi sociali sono fornite a titolo gratuito.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- a) Coloro che non siano maggiorenni;
- b) Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso.

La graduatoria delle persone che hanno riportato voti per l'elezione del Consiglio Direttivo resta valida per tutta la durata di quattro anni.

Se nel corso di tale periodo si verifica qualche vacanza, subentra nel posto il primo della graduatoria dei non eletti. Tuttavia, qualora si fossero resi vacanti, anche in tempi successivi, cariche consiliari in numero tale da superare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, si dovrà entro 30 giorni convocare l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio, che resta in carica fino alla scadenza del quadriennio.

IL PRESIDENTE

ART 11) Il Presidente dell'Associazione rappresenta anche agli effetti di legge l'Associazione stessa; convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, firma il preventivo ed il rendiconto annuale da presentare ai Soci, vista di regola la corrispondenza, dichiara aperte le assemblee.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in difetto, dal Consigliere più anziano.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART 12) Il Collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. E' nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario o quando sia obbligatorio per legge. Esso è formato da uno a tre membri nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il Collegio rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile. Esso presenta, ogni anno, all'Assemblea dei Soci una relazione scritta relativa al rendiconto consuntivo.

ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO

ART 13) L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo presenta annualmente, entro il 30 aprile (o altra data, comunque entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio precedente) all'Assemblea ordinaria il bilancio di esercizio e la relazione di missione dell'esercizio trascorso oltre a quello preventivo per l'anno in corso.

Anche il Collegio dei Revisori, se previsto, presenta annualmente all'Assemblea una propria relazione.

Il Bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea Ordinaria.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

ART 14) Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) Contributi degli aderenti;
- b) Contributi di privati;
- c) Contributi dello Stato, di enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) Contributi di organismi internazionali e Unione Europea;
- e) Donazioni e lasciti testamentari;
- f) Rimborsi derivanti da prestazione di servizi accreditati o convenzionati;
- g) Entrate derivanti da raccolte fondi
- h) Quote derivanti da partecipazione a progetti e bandi
- i) Altre entrate compatibili con le finalità di cui al presente statuto

14.1. Il patrimonio sociale può essere costituito da:

- a) Beni immobili e mobili;
- b) Donazioni, lasciti o successioni.

14.2. Ogni utile o avanzo di gestione deve essere impiegato nelle attività istituzionali dell'associazione e connesse.

E' espressamente vietato distribuire utili e fondi durante la vita dell'organizzazione, salvo che ad altri ETS (Enti del Terzo Settore) ai quali l'Associazione sia affiliata o aderente e in occasione di partenariato in progetti solidaristici e assistenziali.

QUOTE ASSOCIATIVE

ART 15) L'Assemblea ordinaria determina per ogni anno le quote associative per tutti i soci. Le quote associative sono intrasferibili. In caso di dimissioni, radiazione o morte di un socio, la sua quota associative rimane di proprietà dell'Associazione.

MODIFICHE STATUTARIE

ART 16) Modifiche dello Statuto possono essere proposte all'Assemblea direttamente dal Consiglio Direttivo e anche su proposta scritta, motivata e indirizzata al Presidente dell'Associazione, da almeno 3/4 dei soci in regola con l'iscrizione al Libro soci Le deliberazioni relative alle modifiche statuarie vengono adottate con le maggioranze previste all'articolo 8.5.) in sede di Assemblea Straordinaria.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART 17) Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, a seguito di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto secondo la normativa prevista dal Codice del Terzo Settore

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

LIBRI SOCIALI

ART.18) L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo o di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

LAVORO RETRIBUITO

ART.19) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore.

NORMA FINALE

ART 20) Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e al Codice del Terzo settore, approvato con Decreto Legislativo il 3 luglio 2017, n. 117.

Varese, il